

# COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 10 del 04-05-2020

<b>OGGETTO</b>	OBBLIGO DI ACCESSO IN TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI E ESERCIZI PUBBLICI CON I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, DI RISPETTO DEL DISTENZIAMENTO INTERPERSONALE DI UN METRO.
----------------	--

IL SINDACO

IL SINDACO

F.to Sig. CHRISTIAN SIMONETTI

---

## **IL SINDACO**

**VISTO** il D.P.C.M. del 26/04/2020, nel quale sono state adottate ulteriori misure per contenere il contagio sull'intero territorio nazionale;

**VISTA** l'O.P.G.R. – Regione Abruzzo- n. 50 del 30/04/2020;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa, ha provveduto ad acquistare e consegnare mascherine chirurgiche e di altro tipo ai singoli cittadini e ai nuclei familiari;

**VISTO** l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000

**VISTI** gli articoli 50 e 54 del TUEL D.Lgs 267/2000;

**VISTO** l'articolo 32 della legge 833/1978 secondo cui "*Il Sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica*";

**VISTO** il vigente Statuto comunale,

## **ORDINA**

A decorrere dal giorno 04/05/2020, fino a revoca di predetta ordinanza:

- 1) negli orari di apertura, degli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche (sportello bancomat) e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, l'accesso è consentito solo indossando mascherine (DPI), in modo da limitare la contaminazione dell'ambiente e di rispettare la distanza interpersonale di un metro, evitando assembramenti tra persone;
- 2) i responsabili degli Uffici pubblici e i titolari o responsabili degli esercizi commerciali sono tenuti a richiedere, all'ingresso nei predetti locali, agli avventori e agli utenti di indossare i presidi di protezione individuale (mascherine) e in caso di rifiuto devono avvertire le Autorità di Polizia;
- 3) Le persone che, benché invitate ad indossare i presidi, non si adeguano senza giustificato motivo, saranno sanzionate con l'applicazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 euro previste ai sensi dell'articolo 17 bis del Testo unico Enti locali di cui al D.Lgs 267/2000;

## **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet <https://www.comunecolledimezzo.ch.it/> canali social del Comune di Colledimezzo;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
  - Prefettura– Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
  - Comando Stazione Carabinieri di Bomba.

**Il Sindaco**

**Christian Simonetti**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. 27**

Il sottoscritto messo dichiara di aver pubblicato in data odierna copia del presente atto all'Albo Pretorio On-line sul sito web istituzionale di questo ente, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Colledimezzo li 04-05-2020

**IL  
F.to**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale "on line" in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Data 04-05-2020

**IL  
F.to**